



UFFICIO DEL SINDACO

La Sindaca Avv. Filomena Greco

ORDINANZA N° 30 del 19/12/2017

OGGETTO: REVOCA delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 28 del 24.11.2017 ad oggetto: *"sospensione erogazione idrica dalla fontanina pubblica e interdizione dell'uso potabile dell'acqua erogata dalla condotta comunale su parte del territorio comunale"* e dell'ordinanza n. 29 del 25.11.2017, integrativa e modificativa dell' Ordinanza n° 28 del 24.11.2017 "

LA SINDACA

VISTE le precedenti Ordinanze n. 28/2017 avente ad oggetto "sospensione erogazione idrica dalla fontanina pubblica e interdizione dell'uso potabile dell'acqua erogata dalla condotta comunale su parte del territorio comunale" e n° 29/2017 avente ad oggetto "integrazione e modifica della precedente Ordinanza n° 28 del 24.11.2017 avente ad oggetto "sospensione erogazione idrica dalla fontanina pubblica e interdizione dell'uso potabile dell'acqua erogata dalla condotta comunale su parte del territorio comunale"

CONSIDERATO che le predette Ordinanza sindacale sono state emessa in seguito a nota del 24.11.2017, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione "SIAN", Ambito Ionio Nord/Sud, con la quale si comunicava che il punto prelievo "F.P. Via Carducci" è risultato non conforme alle analisi A.R.P.A.CAL. del 21.11.2017;

VISTA la relazione del 07.12.2017, Prot. Int. UT N° 8443, del Responsabile dell'Area Tecnica comunale, Arch. Giuseppe Fanigliulo, con la quale ha comunicato di aver adottato tutte le azioni indicate dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nonché eseguito tutte le disposizioni ordinate nelle suddette Ordinanze;

VISTI i rapporti di prova N° 1101/17, N° 1102/17 e N° 1103/17 pervenuti in data 07.12.2017 ed acquisiti al Prof. A.T. al n° 8446, delle analisi effettuate in data 05.12.2017 dal Laboratorio accreditato "Studio Tecnico Chimico Dr. Michele Liguori", in regime di controlli Interini (Autocontrollo) sul punto prelievo in questione, riportante che *"il campione di acqua in esame, con riferimento ai parametri batteriologici analizzati, è conforme al D. Lgs. 31/2001 e s.m.i., in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano"*;

PRESO ATTO della nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione "SIAN", Ambito Ionio Nord/Sud, Prot. Reg. SIAN N° 123 del 16.12.2017, avente ad oggetto "COMUNICAZIONE su relazione di analisi microbiologica d'acqua prelevata in data 11.12.2017 Verbale prelievo N° 17/A/17 da TdP SIAN relativa ai campioni Reg. Acc 5348 (pp Via Carducci) e 5349 (pp Via Di Napoli)", con la quale si è comunicato che le analisi effettuate all'acqua campionata nei predetti Punti Prelievo "presentano valori conformi ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 31/01 e succ. mod. e int.";

VALUTATO che dall'esito delle analisi effettuate, sia in regime di Controlli Interni, ma soprattutto dal Controllo Esterno dall'Organo preposto, si può procedere alla revoca delle precedenti Ordinanze sindacale n. 28/2017 e n. 29/2017, sopra richiamate, in quantosi è verificata la potabilità dell'acqua per le zone indicate nelle predette Ordinanze;

VISTE le leggi vigenti in materia;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali;



UFFICIO DEL SINDACO

La Sindaca Avv. Filomena Greco

ORDINA

DI REVOCARE, COSÌ COME IN EFFETTI REVOCA, L'ORDINANZA N. 28 DEL 24.11.2017 AD OGGETTO: "SOSPENSIONE EROGAZIONE IDRICA DALLA FONTANINA PUBBLICA E INTERDIZIONE DELL'USO POTABILE DELL'ACQUA EROGATA DALLA CONDOTTA COMUNALE SU PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE" E L'ORDINANZA N. 29 DEL 25.11.2017, INTEGRATIVA E MODIFICATIVA DELL' ORDINANZA N° 28 DEL 24.11.2017

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune a cura dell'Area Segreteria AA.GG. e che la P.M. ne dia la più ampia diffusione possibile, specie nelle zone direttamente interessate, così come sopra indicate.

Che una copia della presente Ordinanza venga trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria, a:

- o Al Responsabile Area Tecnica comunale;
- o ASP di Cosenza, sede centrale di Cosenza;
- o ASP di Cosenza, SIAN Cariati;
- o ARPACAL Cosenza;
- o Polizia Municipale;
- o Assessorato alla Sanità della Regione Calabria;
- o Agli Organi di Stampa Locale;
- o Al Comando Stazione Carabinieri di Cariati;

Il Responsabile del procedimento relativo alla presente Ordinanza si individua nel Dirigente dell'Area Tecnica comunale, Arch. Giuseppe Fanigliulo.

Avverso la presente Ordinanza si può presentare ricorso al TAR di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla notifica, oppure – in via alternativa – ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, lì 19 dicembre 2017



LA SINDACA
Avv. Filomena Greco